



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 163 del 25/11/2014**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 ottobre 2014, n. 2239

Cont. 492/07/FR - sentenza del tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n. 54/2014 - Marucci Benedetta c/ Regione Puglia e Comune di Faggiano - Spese di giudizio - Riconoscimento del debito fuori bilancio - Variazione di bilancio - Elenco n. 151/A.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, dott. Fabrizio Nardoni, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Infrastrutture Rurali Bonifica ed Irrigazione, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio Foreste, riferisce quanto segue:

Con ricorso promosso dinanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli, la signora Marucci Benedetta convenne in giudizio il Comune di Faggiano al fine di vedersi riconosciuti i danni subiti dai terreni di sua proprietà siti nell'agro del Comune di Faggiano e contraddistinti in Catasto al foglio 1 mappali 550 e 696 invasi da una notevole quantità di acqua e liquami straripati dal canale di bonifica Maestro.

Il Comune di Faggiano chiese ed ottenne, dal Tribunale invocato, la chiamata in causa:

- della Regione Puglia unica legittimata, a suo avviso, perché tenuta alla manutenzione dei corsi d'acqua nel territorio regionale e, quindi, anche del canale di bonifica Maestro;
- del Consorzio di bonifica Stornara e Tara, proprietario dell'opera idraulica che aveva cagionato l'allagamento.

Con sentenza n. 18 del 6/2/2011, il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli:

- ha rilevato "il difetto di legittimazione passiva della Regione Puglia in quanto il canale di bonifica intubato "Maestro" non è qualificabile come corso d'acqua naturale, la cui manutenzione compete, di regola, alla Regione come quella di ogni fiume di rilevanza locale. Tale canale di bonifica è stato utilizzato anche dal Comune di Faggiano che in esso ha fatto confluire acque e reflui urbani, in misura eccessiva rispetto alla portata del manufatto. .... Omissis Doveva quindi negarsi che la Regione potesse rispondere della omessa manutenzione del canale di bonifica da cui era fuoriuscita l'acqua che aveva allagato il fondo della signora Marucci e dei danni doveva rispondere, con il Consorzio non validamente evocato in causa, pure il Comune di Faggiano per avere consentito ai suoi cittadini di utilizzare come fogna detta opera idraulica....";
- ha condannato il Comune di Faggiano, a pagare i danni subiti dalla ricorrente, (determinati dal C.T.U. € 17.201,78 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 19.11.2008), nonché alla rifusione delle spese di lite;
- ha rigettato la domanda nei confronti della Regione Puglia, condannando il comune medesimo a pagare le spese di causa alle controparti vincitrici e quelle sostenute per la consulenza tecnica d'ufficio.

Avverso tale sentenza il Comune di Faggiano ha proposto ricorso in appello, dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma che con sentenza n. 54 emessa il 6/11/2013:

- a) ha rigettato l'appello principale del Comune di Faggiano;
- b) dichiarato inammissibile quello incidentale promosso, in via cautelativa dalla Regione Puglia;
- c) condannato gli appellanti a pagare, in solido, alla signora Marucci Benedetta le spese di giudizio a titolo di compensi, oltre alle spese accessorie sostenute per legge.

Con nota del 22/09/14, acquisita agli atti d'ufficio il 23/09/14, prot. n. 036/20212, l'avvocato Giovanni Pignatelli ha comunicato l'importo complessivo delle spese legali, pari ad € 6.128,30, da corrispondere alla signora Marucci Benedetta.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio, nei confronti della ricorrente per l'importo di € 6.128,30 ed alla connessa variazione di bilancio, esercizio 2014, in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009, nonché alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della Legge 27/12/2002 n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA - L. R. 16/11/2001 n. 28 e SS.MM.II.

Al finanziamento dell'importo complessivo di € 6.128,30, quali spese di giudizio ed accessorie sostenute per legge, si provvede mediante variazione compensativa, di pari importo, del bilancio da effettuare, in termini di competenza e di cassa, mediante prelievo dal Cap. 1110090 (fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguimento del Cap. 1312 del bilancio regionale.

Con successiva determinazione dirigenziale del Servizio Foreste, da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, si provvederà all'impegno, liquidazione e pagamento dell'importo di € 6.128,30 in favore della signora Marucci Benedetta.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone alla Giunta Regionale l'adozione dell'atto finale di competenza della medesima, ai sensi della L.R. n. 7/1997, art. 4, comma 4, lettera k) e della D.G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari.

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal l'istruttore, dal Dirigente ad interim dell'Ufficio Infrastrutture Rurali, Bonifica ed Irrigazione e dal Dirigente del Servizio Foreste.

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse che qui si intende integralmente richiamato;
- di riconoscere il debito fuori bilancio nell'importo di € 6.128,30 in favore della signora Marucci Benedetta a titolo di rimborso spese legali sostenute per il giudizio dinanzi al Tribunale Superiore delle

Acque Pubbliche di Roma;

- di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di € 6.128,30 secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura finanziaria", che si intende integralmente trascritta;

- di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27/12/2002, n. 289 a cura del Servizio Foreste;

- di fare obbligo al dirigente ad interim dell'Ufficio Infrastrutture Rurali ed Irrigazione del Servizio Foreste di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";

- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. ai sensi dell'art. 42 comma 7 della L.R. n. 28/01 e ss.mm.ii.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola

---